



Corporate Tax and Legal firm

Informativa ordinaria n. 3/2015

Sommario

Premessa	2
Blocco degli aumenti contributi per i professionisti “senza cassa”	2
Vecchio regime dei minimi prorogato per il 2015	3
Libri sociali, tassa forfetaria annuale entro il 16 marzo	3
Nota integrativa in XBRL a partire dal 3 Marzo	3
Errori da correggere in bilancio solo se rilevanti	4

Milano - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123
Tel: + 39 02.84240711 - Fax: +39 02.84240715

Roma - Viale Parioli, 10 - 00197
Tel: + 39 06.83769230 - Fax: +39 06.83769335

E: info@ctladvisory.com - W: www.ctladvisory.com - Int. Desk: +39 06.92956455

CTL Advisory S.r.l. Società tra professionisti | Sede Legale: Via Vincenzo Monti, 15 - Milano - 20123 - Italia | Capitale sociale €: 50.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano n. iscrizione/C.F./P.IVA 02434980187 | Copyright © CTL Advisory S.r.l. stp - Corporate Tax and Legal firm

Premessa

La presente informativa riporta le principali novità fiscali e societarie del mese appena trascorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall'Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

* * *

Blocco degli aumenti contributi per i professionisti "senza cassa"

Come previsto da un emendamento al D.D.L. di conversione del "Mille-proroghe", approvato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio, i professionisti "senza cassa" iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e non pensionati, anche per il 2015 sono esentati dall'aumento della contribuzione.

Come confermato anche dall'INPS nella recente circolare n. 27/2015, per il corrente anno, si è venuta a delineare una situazione caratterizzata dall'applicazione:

- agli iscritti alla Gestione separata assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o già pensionati, di un'aliquota contributiva previdenziale pari al 23,50%, superiore dell'1,50% rispetto a quella del 2014;
- agli iscritti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, né pensionati, di un'aliquota contributiva previdenziale pari al 30% (cui si aggiunge lo 0,72% a titolo assistenziale), con un aumento, quindi, di 2 punti percentuali per i collaboratori "parasubordinati", in relazione ai quali l'aliquota 2014 ammontava al 28% (più lo 0,72%), e di ben 3 punti percentuali per i lavoratori autonomi con partita IVA, in relazione ai quali l'aliquota 2014 era rimasta pari, come si è detto, al 27% (più lo 0,72%).

Ora, la situazione è nuovamente destinata a cambiare. L'emendamento in esame, infatti, intervenendo sull'art. 1, comma 744, della L. n. 147/2013, ridetermina l'aliquota contributiva previdenziale per i liberi professionisti iscritti alla sola Gestione separata che non siano titolari di pensione, nelle seguenti misure:

- 27% per gli anni 2014 e 2015 (in luogo, rispettivamente, del 28 e del 30% previsti dalla normativa vigente);
- 28% per l'anno 2016 (in luogo del 31%);
- 29% per l'anno 2017 (in luogo del 32%).

* * *

Vecchio regime dei minimi prorogato per il 2015

Il Governo “corregge il tiro” sulle partite IVA e lo fa con un intervento nel “Mille-proroghe”¹. Nella giornata del 13 Febbraio è finalmente arrivato il via libera dall’Esecutivo all’emendamento di Scelta Civica che proroga il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile con imposta sostitutiva al 5%, consentendo anche ai soggetti che avviano una nuova attività nel 2015 di optare per tale regime.

Con questo intervento viene, così, derogata la disposizione della Legge di Stabilità (L. n. 190/2014) che, nell’introdurre il nuovo regime forfetario, consente, in via transitoria, di continuare ad applicare il regime di vantaggio solo ai soggetti che lo hanno applicato nel 2014.

* * *

Libri sociali, tassa forfetaria annuale entro il 16 marzo

Entro il prossimo 16 marzo 2015 deve essere versata la tassa annuale forfetaria per la numerazione dei libri e registri di cui all’art. 2215 c.c..

L’obbligo di versamento, infatti, permane anche a seguito dell’abolizione dell’obbligo di numerazione e bollatura iniziale dei principali libri contabili obbligatori². Sono tenuti al versamento le società di capitali, fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici. A prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, l’ammontare della tassa è pari a:

- Euro 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a Euro 516.456,90;
- Euro 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera Euro 516.456,90.

L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2015.

* * *

Nota integrativa in XBRL a partire dal 3 Marzo

L’obbligo di predisporre anche la Nota integrativa in formato elaborabile scatterà per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2014 o successivamente, ma solo se approvati a partire dal prossimo 3 marzo (incluso).

¹ D.D.L. di conversione del D.L. n. 192/2014.

² Cfr. art. 8, L. n. 383/2001.

A partire da tale data, dunque, la pratica di deposito presso il Registro delle imprese dovrebbe contenere un documento con prospetto contabile e Nota Integrativa, codificato in XBRL sulla base della nuova versione della tassonomia, e gli allegati di bilancio, che rimangono in formato pdf.

* * *

Errori da correggere in bilancio solo se rilevanti

Con riferimento alla correzione degli errori contabili, il documento OIC 29 aggiornato contiene alcune significative modifiche e integrazioni rispetto alla versione precedente.

Viene, innanzitutto, specificato che un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile (dovuto, per esempio, a errori matematici, erronee interpretazioni di fatti o negligenza), nel caso in cui, al momento in cui esso viene commesso, siano disponibili le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione.

Pertanto, non costituiscono errori:

- le variazioni successivamente dimostrate necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento;
- l'adozione di criteri contabili effettuata in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento, che, successivamente, si dimostrino diversi da quelli assunti come base della scelta operata, a condizione che, in entrambi i casi, tali informazioni e dati siano stati raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza.

Con riferimento alla classificazione degli errori, nel nuovo documento viene eliminata la distinzione tra "errori determinanti" ed "errori non determinanti" e stabilito un unico criterio di rilevazione dei medesimi errori.

Detto questo, viene stabilito che "gli errori marginali o addirittura irrilevanti non possono essere assimilati a quegli errori che invece arrecano pregiudizio alla conformità del bilancio con il postulato della rappresentazione veritiera e corretta" di cui all'art. 2423 comma 2 c.c.

Conseguentemente, il nuovo documento OIC 29 sembra, quindi, riferirsi esclusivamente agli errori che arrecano pregiudizio alla conformità del bilancio con il postulato della rappresentazione veritiera e corretta.

In relazione ai criteri di valutazione, la regola generale è analoga a quella già prevista dal precedente principio contabile e consiste nella rettifica della voce patrimoniale a suo tempo interessata dall'errore, imputando la contropartita al Conto economico dell'esercizio in cui l'errore stesso viene individuato, alla voce "E - Proventi e oneri straordinari".

Nel caso di errori commessi nel rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul Conto economico, al contrario, come per esempio le operazioni straordinarie, la contropartita contabile alla rettifica della voce patrimoniale interessata dall'errore deve essere imputata alle relative voci di patrimonio netto.

* * * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti



Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta

